

SENT. FALL. N. 47/18  
R.G. FALL. N. 46/18  
CROMOLOGICO N. 801/18  
REPERTORIO N. 128/18



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA**

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.  
magistrati:

Dott. Pietro Rogato	Presidente
Dott.ssa Irene Colladet	Giudice
Dott. Enrico Vernizzi	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto: dichiarazione di fallimento nei confronti di:

**INFINITY A.S.D.** con sede in Parma, V.lo Dei Mulini 6 (C.F.02784120343) in persona del legale rappresentante pro-tempore Kovacs Toader Romeo , nato a Brasov ( Romania) il 19 novembre 1976, (c.f.: KVCTRR76S19Z129V) e di

e di

**MATTEO ALLEGRI** (LLGTTT81T09G337H) nato a Parma in data 9 dicembre 1981, personalmente;

\*\*\*\*\*

Visto il ricorso (n°52/2018 r.g. prefallimentare) con il quale :

**WORK FORCE ON LINE S.P.A.** con sede Milano, Via Privata del Gonfalone 4 (c.f.:13281800154) - con l'avv. Sara Scalzi;

ha chiesto il fallimento di

**INFINITY A.S.D.** con sede in Parma, V.lo Dei Mulini 6 (C.F.02784120343) in persona del legale rappresentante pro-tempore Kovacs Toader Romeo , nato a Brasov ( Romania) il 19 novembre 1976, (c.f.: KVCTRR76S19Z129V) - con l'avv Nicola Mancaniello

e di

**MATTEO ALLEGRI** (LLGMITT81T09G337H) nato a Parma in data 9 dicembre 1981, personalmente;

A scioglimento della riserva formulata dal Giudice delegato all'udienza prefallimentare del 3 maggio 2018;

1. Preliminarmente deve essere rilevata la ritualità del contraddittorio come instaurato in esito al ricorso presentato, nonché la competenza del Giudice adito, avendo l'impresa debitrice la propria sede in un comune compreso nel circondario di questo Tribunale.

2. Quanto al merito della controversia va, in primo luogo, ricordato che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, grava sull'istante l'onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore commerciale del soggetto da dichiararsi fallito e lo stato di insolvenza; mentre grava sul fallendo la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale di fallibilità.

2.1 In ordine allo svolgimento di attività commerciale da parte della debitrice, dall'esame della visura CCIAA emerge come l'attività di INFINITY A.S.D., consista nell'*"Esercizio di attività sportive, affiliate al C.O.N.I e non, all'aperto in palestre, in particolare la formazione e la preparazione dei soci, che praticano le varie discipline sportive (volley, beach volley, calcetto, calcio, nuoto, fitness, ginnastica artistica, arti marziali, danza, ecc.) nonché la promozione e l'organizzazione di gare e tornei, di ogni disciplina sportiva"*. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura fallimentare, lo "status" di imprenditore commerciale deve essere attribuito anche agli enti di tipo associativo che in concreto svolgano, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, a nulla rilevando in contrario l'art. 111 del t.u. delle imposte dirette, d.P.R. n. 917 del 1986, che "considera" non commerciale le attività delle associazioni in esso indicate, attività che, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come ricomprese tra i redditi diversi, con una disposizione la cui portata è limitata alla previsione di esenzioni fiscali, ed alla quale non può attribuirsi, avuto riguardo alla specificità delle ragioni di politica fiscale che la ispirano, una valenza generale nell'ambito civilistico"* (Cass. 8374/2000). Deve pertanto essere riconosciuta la qualifica di imprenditore commerciale con conseguente assoggettabilità alle procedure concorsuali in capo ad ogni soggetto che svolga in via esclusiva o prevalente attività di impresa commerciale a prescindere dal tipo

contrattuale in concreto utilizzato. Quanto allo scopo perseguito deve richiamarsi il principio sancito della Suprema Corte ( Cass. 6835/2014) secondo il quale *“lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)”*. Al riguardo sintomatici della natura commerciale , nel senso precisato, dell'attività esercitata, risultano ( Cass 6835/2014 in motivazione punto 2.5) la titolarità di partita IVA , l'impiego di personale e l'esistenza di rapporti di lavoro con dipendenti. Nel caso che occupa i contratti di somministrazione stipulati con WORKFORCE ON LINE S.P.A. indicano via Ximenes n. 27/A quale luogo di effettuazione della prestazione lavorativa da parte di quattro *“receptionists”* somministrati nei mesi di dicembre 2017 e gennaio e febbraio 2018. La debitrice ha contestato la sussistenza dello *“status”* di imprenditore commerciale affermando che la gestione de *“la struttura sportiva di via Ximenes in Parma, limitandosi l'attività della stessa all'organizzazione esclusivamente di alcuni corsi. Realtà che non rende prevalente l'attività commerciale rispetto a quella istituzionale, tanto che la maggior parte dei proventi attengono proprio alla attività associativa”*. Il bilancio al 31/12/2017 presenta un utile di € 45.893 che pare esprimere quell'economicità dell'attività esercitata richiesta dai principi espressi dalla Suprema Corte. Deve poi osservarsi che il conto economico dell'anno 2017 espone tra i costi l'importo di euro 13.708,00 per *“imposte correnti”* gravanti esclusivamente sull'attività commerciale e non sulle quote associative. Alla luce della documentazione in atti non sussistono dunque elementi per ritenere la prevalenza dell'attività istituzionale che in base agli elementi allegati dalla ricorrente e sopra evidenziati deve invece essere esclusa.

2.2 Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo quando dimostrino<sup>1</sup>il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici-specificati nell'art. 1 Legge Fallimentare. La società convenuta. per dimostrare il possesso congiunto dei requisiti previsti all'art. 1 l.f. ha prodotto i bilanci al 31/12/2016 e 31/12/2017 composti dallo stato patrimoniale e dal conto

---

<sup>1</sup>*L'onere della prova dell'inammissibilità del fallimento incombe sul debitore contro il quale sia stata presentata la relativa istanza, anche se l'onere della prova della sua qualità di imprenditore commerciale incombe sul creditore istante (v. Cass. Civ. sez. I, 15/5/2009 n°11309: nello stesso senso sez. I, 30/07/2012, n. 13542 "In tema di fallimento, spetta all'imprenditore di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono la sua fallibilità, in coerenza con il principio di prossimità della prova vigente nel nostro ordinamento, atteso che non si può porre a carico del creditore l'onere di allegare dati contabili di cui non ha la disponibilità e che sono, invece, nella piena disponibilità del debitore":v. Corte Costituzionale sentenza n° 198 dell'1/7/2009 che ha dichiarato infondata la q.l.c. dell'art. 1 l. fall. -come modificato dal d.lg. 5/06 e dal d.lg. 169/07- nella parte in cui stabilisce che l'onere della prova relativo alladimostrazione dei requisiti di non assoggettabilità a fallimento per le dimensioni dell'impresa gravi sul debitore, in riferimento all'art. 76 cost.).*

economico. Tali documenti non risultano depositati al registro imprese in quanto l'adempimento non è previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. L'atto costitutivo e lo statuto che regolano l'associazione, reperibili presso il REA della CCIAA di Parma, stabiliscono però l'obbligo di redigere il bilancio annuale da sottoporre all'assemblea dei soci ed in particolare l'art. 14 dello statuto dispone che *"il segretario predisporre in collaborazione con l'economista-cassiere, ove ci sia, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'associazione che il presidente previo esame, sottopone all'approvazione del Collegio Direttivo e al Collegio dei Sindaci"* ed all'art. 8 viene inoltre stabilito che *"l'assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario"*. I bilanci prodotti non risultano approvati né dal Collegio Direttivo né dall'assemblea dei soci e non paiono pertanto idonei a fornire una chiara, completa e trasparente rappresentazione della situazione economica e finanziaria dell'associazione atta a dimostrare il possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 1 l.f.

2.3 Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità *"lo stato di insolvenza si identifica con una situazione di impotenza economica, che si realizza quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni alle scadenze pattuite, ossia quando la mancanza di liquidità e di credito è tale da comportare, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, o l'inosservanza delle scadenze stabilite o l'impossibilità di reperire, in un ragionevole lasso di tempo, quei mezzi normali di pagamento idonei ad estinguere le passività non più dilazionabili, rimanendo irrilevante che l'attivo patrimoniale sia superiore al passivo:"*(v. Cass. Sez. 114/4/1992 n° 4550; Cass. Sez. I 28/1/2008 n° 1760 ;Cass. sez.I n. 28/2/2007 n°4766, sez. Un. 13/3/2001 n. 115,Cass. sez.I 28/2/2000 n° 2211). Lo stato di insolvenza rappresenta dunque una situazione oggettiva dell'imprenditore d'incapacità a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento e prescinde dal numero di creditori, essendo ben possibile che anche solo un inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva (Cass. 15/1/2015 n°576) e che lo stesso risulti configurabile anche in assenza di pignoramenti, protesti e azioni di recupero (Cass.28/4/2006 n°9856, Cass. n° 9253/2014). Lo stato di insolvenza della società debitrice si ricava da elementi sintomatici, rappresentati nel caso concreto dalla rilevanza dell'inadempimento denunciato, portato da credito documentato dalla ricorrente per € 36.669,80 e di cui alle fatture n. 1904 del 31/12/2017, n. 3 del 31/1/2018 e n. 181 del 21/2/2018 dal riconoscimento di debito effettuato da parte attrice ( doc. 9) e dall'esistenza di debiti erariali scaduti per euro 117.870,60 (v. informativa Agenzia delle Entrate 23/3/2018). Alla luce di quanto sopra esposto- appare

superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento.

3. Il fallimento di un'associazione sportiva costituita ai sensi degli artt. 36 e segg. Cod.civ., ovvero priva di personalità giuridica, si estende a tutti coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione *in primis* al suo presidente (art. 38 C.C.). Deve pertanto essere dichiarato il fallimento di MATTEO ALLEGRI personalmente, avendo questi agito stabilmente, secondo quanto risulta incontestato e documentato (doc. 9) in nome e per conto dell'associazione.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 16, l.fall.

DICHIARA

il fallimento della **INFINITY A.S.D.** con sede in Parma, V.lo Dei Mulini 6 (C.F.02784120343) in persona del legale rappresentante pro-tempore Kovacs Toader Romeo, nato a Brasov (Romania) il 19 novembre 1976, (c.f.: KVCTRR76S19Z129V) e di

e di

**MATTEO ALLEGRI** (LLGMITT81T09G337H) nato a Parma in data 9 dicembre 1981, in proprio;

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. **PAOLO CAPRETTI**

dottore commercialista con studio in Parma, V.le Pier Maria Rossi 12

professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare i bilanci e le scritture contabili, entro tre giorni;

## ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 della Legge Fallimentare;

V. gli artt. 84 e 871.f. dispone l'esecuzione dell'inventario in via immediata.

## STABILISCE


che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 25 ottobre 2018 , ore 11,00;

## DICHIARA


la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Parma in data 31 maggio 2018

Il Presidente  
Dott. Pietro Rogato



Il Giudice Rel.  
Dott. Enrico Vernizzi



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 1 GIU 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Rachele Antonia Attinese

